XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI:

5-05991 Gnecchi: Risoluzione del rapporto di lavoro e pensionamento al raggiungimento del limite ordinamentale per la permanenza in servizio dei dipendenti pubblici 156

ALLEGATO 1 (Testo della risposta) 162

5-06274 Ciprini: Iniziative concernenti il programma « Garanzia giovani » 157

ALLEGATO 2 (Testo della risposta) 163

5-06596 Patrizia Maestri: Riconoscimento degli ammortizzatori sociali ai lavoratori della società Pali Italia S.p.A. 157

ALLEGATO 3 (Testo della risposta) 165

SEDE CONSULTIVA:

Riforma della RAI e del servizio pubblico radiotelevisivo. Nuovo testo C. 3272 Governo, approvato dal Senato e abb. (Parere alle Commissioni riunite VII e IX) *(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole)* 158

ALLEGATO 4 (Parere approvato) 167

ALLEGATO 5 (Proposta alternativa di parere dei deputati Chimienti, Cominardi, Ciprini, Dall'Osso, Tripiedi e Lombardi) 168

SEDE REFERENTE:

DL 146/15: Misure urgenti per la fruizione del patrimonio storico e artistico della Nazione. C. 3315 Governo *(Seguito dell'esame e conclusione)* 159

ALLEGATO 6 (Correzione di forma approvata) 171

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE:

Sulla missione a Milano (21 settembre 2015) 160

ALLEGATO 7 (Relazione del Presidente) 172

SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di fruizione delle ferie da parte del personale della scuola. C. 1974 Chimienti *(Seguito dell'esame e rinvio)* 160

ALLEGATO 8 (Relazione tecnica trasmessa dal Governo) 174

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 161

INTERROGAZIONI

Giovedì 15 ottobre 2015. — Presidenza del vicepresidente Walter RIZZETTO. — Intervengono il sottosegretario di Stato per la semplificazione e la pubblica amministrazione Angelo Rughetti e la sottosegretaria di Stato per il lavoro e le politiche sociali Teresa Bellanova.

La seduta comincia alle 9.05.

5-05991 Gnecchi: Risoluzione del rapporto di lavoro e pensionamento al raggiungimento del limite ordinamentale per la permanenza in servizio dei dipendenti pubblici.

Il sottosegretario Angelo RUGHETTI risponde all'interrogazione nei termini riportati in allegato *(vedi allegato 1)*.

Marialuisa GNECCHI (PD) si dichiara insoddisfatta della risposta, che ritiene parziale, in quanto si riferisce solo alle persone iscritte alle gestioni pubbliche, mentre l'interrogazione riguardava anche quanti sono iscritti all'assicurazione generale obbligatoria dell'INPS. Si tratta principalmente di donne, collocate obbligatoriamente in pensione al compimento dei 65 anni di età, perché avevano 60 anni di età al 31 dicembre 2011. A suo avviso, inoltre, i numeri particolarmente bassi potrebbero significare che nel computo non sono stati compresi i dipendenti degli enti locali e della scuola, dal momento che in quei settori ci sono contenziosi in atto superiori ai dati forniti. Osserva, peraltro, che le persone collocate coattamente a riposo con più di quarant'anni di anzianità contributiva non rientrano nella fascia di persone da tutelare, perché secondo le regole in vigore prima del decreto-legge n. 201 del 2011, avevano raggiunto il limite massimo di contribuzione. Ritiene, invece, che non sia corretto il licenziamento e il collocamento coatto in pensione di donne con pochi anni di contributi al compimento del limite ordinamentale di sessantacinque anni, solo perché al 31 dicembre 2011 avevano sessanta anni di età se iscritte all'INPS e sessantuno se iscritte all'INPDAP. Ricorda che l'Assemblea della Camera ha approvato un ordine del giorno il 31 luglio 2014 in sede di conversione in legge del decreto-legge n. 90 del 2014 che esplicitamente impegnava il Governo « a valutare l'opportunità di adottare gli eventuali indirizzi volti ad evitare che per staffetta generazionale o esuberi, le pubbliche amministrazioni licenzino persone o mandino in pensionamento coatto dipendenti che sarebbero interessati a rimanere in servizio, in ragione del fatto che per i pochi anni contributivi maturati si troverebbero costretti a vivere con pensioni troppo basse ». I competenti uffici della Camera hanno come di prassi inoltrato al Ministero competente l'ordine del giorno al fine di acquisire elementi in ordine al seguito all'impegno assunto. Il 13 novembre 2014, rispondendo all'interrogazione in Commissione 5-03498, il Governo ha evidenziato che: « le dipendenti potranno accedere al trattamento pensionistico di vecchiaia secondo le regole della gestione cui sono iscritte, nonché richiedere di permanere in attività lavorativa fino all'età pensionabile di vecchiaia prevista per i dipendenti di sesso maschile, al fine di costruirsi una posizione pensionistica più adeguata nella misura ». Osserva, del resto che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali il 9 ottobre 2014 aveva già scritto all'INPS e per conoscenza al Dipartimento della Funzione pubblica una nota di analogo tenore.

In questo contesto, chiede quindi il rispetto dell'articolo 30 del decreto legislativo n. 198 del 2006, ai sensi del quale: « le lavoratrici, anche se in possesso dei requisiti per aver diritto alla pensione di vecchiaia, possono optare di continuare a prestare la loro opera fino agli stessi limiti di età previsti per gli uomini ». Nel ricordare che l'età per la pensione di vecchiaia per gli uomini è oggi pari a 66 anni e 3 mesi, sottolinea come le donne in base alla richiamata disposizione abbiano diritto, a domanda, di mantenere il loro posto di lavoro fino a tale età. Rammenta, peraltro, che il limite ordinamentale dei 65 anni di età è previsto dall'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1092 del 1973, in un contesto nel quale i 65 anni di età rappresentavano la soglia prevista per la pensione di vecchiaia, mentre già con il decreto-legge n. 78 del 2010 era stata prevista una finestra di dodici mesi che di fatto aveva determinato un incremento di tale soglia. Di conseguenza, con circolare del Dipartimento della funzione pubblica si era previsto il mantenimento

in servizio fino alla decorrenza del trattamento pensionistico, quindi per ulteriori dodici mesi, in aggiunta all'incremento dell'aspettativa di vita, oltre i 65 anni di età. Mentre in passato il limite ordinamentale veniva, inoltre, superato con la richiesta di trattenimento in servizio per due anni, con l'eliminazione dell'istituto del trattenimento in servizio prevista dal decreto-legge n. 90 del 2014 si è determinata una situazione che discrimina le donne.

Apprezza la disponibilità manifestata dal Governo a un confronto in sede parlamentare per l'individuazione di possibili proposte in grado di affrontare le problematiche denunciate, sottolinea tuttavia che sarebbe giusto riammettere in servizio tutte coloro che dal novembre 2014 sono state collocate a riposo in modo coatto, man mano che hanno compiuto i 65 anni, per effetto dell'abrogazione del trattenimento in servizio. A suo avviso, tale discriminazione andava eliminata da allora, mentre ora si è in ritardo in quanto le donne iscritte all'INPDAP che avevano 61 anni di età al 31 dicembre 2011 possono percepire la pensione a 65 anni solo fino al 31 dicembre 2015 e le donne iscritte all'INPS che avevano 60 anni al 31 dicembre 2011 solo fino al 31 dicembre 2016, perché entro queste date compiranno 65 anni. Successivamente a queste date, potranno percepire la pensione di vecchiaia solo alla stessa età degli uomini e, quindi, la discriminazione sarà superata, ma le donne collocate coattamente in pensione dal novembre 2014 vivranno per tutta la vita con una pensione inferiore a quella che l'articolo 30 del decreto legislativo n. 198 del 2006 avrebbe loro garantito.

5-06274 Ciprini: Iniziative concernenti il programma « Garanzia giovani ».

La sottosegretaria Teresa BELLANOVA risponde all'interrogazione nei termini riportati in allegato *(vedi allegato 2)*.

Tiziana CIPRINI (M5S) fa presente che la propria interrogazione trae origine dalla segnalazione di numerose criticità denunciate in Umbria con riferimento alla gestione del programma « Garanzia giovani ». Evidenzia, in particolare, che sono state segnalate carenze nella tutela dei dati personali, essendo stati comunicati dati ad agenzie, che, pertanto, sfruttavano un ingiusto vantaggio competitivo, nonché offerte di lavoro assolutamente inadeguate, che hanno finito per scoraggiare ulteriormente la platea dei destinatari del programma. Rileva, infatti, che nella sua Regione le adesioni al programma sono state circa 11.000 e le prese in carico circa 8.600, ma gli abbandoni si stanno facendo sempre più frequenti in relazione all'insoddisfazione per un'iniziativa che, a suo avviso, punta esclusivamente alla creazione di manodopera a basso costo, se non a titolo gratuito, a tutto vantaggio di un numero limitato di aziende. Invita, pertanto, il Governo a rafforzare i propri controlli sul programma.

5-06596 Patrizia Maestri: Riconoscimento degli ammortizzatori sociali ai lavoratori della società Pali Italia S.p.A.

La sottosegretaria Teresa BELLANOVA risponde all'interrogazione nei termini riportati in allegato *(vedi allegato 3)*.

Patrizia MAESTRI (PD) ringrazia la rappresentante del Governo per la puntuale risposta fornita e, pur dichiarandosi consapevole dei limiti posti dalla normativa vigente, auspica che si possa assicurare la tutela di lavoratori che rischiano di trovarsi privi di ogni tutela.

Walter RIZZETTO, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 9.30.

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 15 ottobre 2015. — Presidenza del presidente Cesare DAMIANO.

La seduta comincia alle 13.30.

Riforma della RAI e del servizio pubblico radiotelevisivo.
Nuovo testo C. 3272 Governo, approvato dal Senato e abb.
(Parere alle Commissioni riunite VII e IX).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del disegno di legge, rinviato nella seduta del 14 ottobre 2015.

Cesare DAMIANO, *presidente*, avverte che la relatrice intende integrare la propria relazione al fine di dare conto delle modifiche che le Commissioni riunite VII e IX hanno apportato al testo del disegno di legge approvato dal Senato.

Irene TINAGLI (PD), *relatrice*, dando conto delle modifiche introdotte dalle Commissioni riunite VII e IX al testo approvato dal Senato della Repubblica, si sofferma su quelle che incidono su materie di competenza della Commissione.

Segnala, in primo luogo, la modifica all'articolo 2, comma 1, lettera *e)*, che, nel rivedere le disposizioni del nuovo comma 10 dell'articolo 49 del decreto legislativo n. 177 del 2005, con riferimento ai poteri dell'amministratore delegato, introduce il potere di assunzione, nomina, promozione e collocazione aziendale dei dirigenti non di primo livello, nonché, su proposta dei direttori di testata e nel rispetto del contratto di lavoro giornalistico, degli altri giornalisti.

Rileva che, con un'ulteriore modifica, le Commissioni riunite hanno previsto che nel Piano per la trasparenza e la comunicazione aziendale sia assicurata la pubblicazione nel sito *internet* della società, salvi casi particolari di riservatezza, dei *curricula* e dei compensi lordi percepiti dai componenti degli organi di amministrazione e controllo nonché dei dirigenti di ogni livello, compresi i titolari di incarichi dirigenziali esterni, oltre che delle informazioni relative allo svolgimento da parte di questi ultimi di altri incarichi o attività professionali o relative alla titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati da pubbliche amministrazioni. Ugualmente dovranno essere resi pubblici i criteri per il reclutamento del personale e per il conferimento degli incarichi a collaboratori esterni; i dati concernenti il numero e la tipologia dei contratti di collaborazione o consulenza non artistica, per i quali è previsto un compenso, conferiti a soggetti esterni alle società e l'ammontare della relativa spesa; i criteri e le procedure per le assegnazioni dei contratti a collaboratori esterni. Osserva che le modifiche introdotte dalle Commissioni riunite in materia di trasparenza costituiscono una migliore specificazione di quanto già previsto dal testo approvato dal Senato e recato dal successivo articolo 3, conseguentemente modificato dalle Commissioni riunite. Nel nuovo testo dell'articolo 49-*bis* del decreto legislativo n. 177 del 2005 si specificano, inoltre, in modo più puntuale le conseguenze dell'eventuale inadempimento dei richiamati obblighi di pubblicazione.

Anche alla luce del contenuto di tali modifiche, propone l'espressione di un parere favorevole e ne illustra le motivazioni (*vedi allegato 4*).

Cesare DAMIANO, *presidente*, segnalato che i deputati del gruppo M5S hanno presentato una proposta alternativa di parere *(vedi allegato 5)*, non essendoci richieste di intervento, pone in votazione la proposta di parere formulata dalla relatrice, avvertendo che, in caso di sua approvazione, la proposta alternativa di parere presentata dai deputati Chimienti e altri risulterà preclusa.

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice, risultando quindi preclusa la proposta alternativa di parere presentata dai deputati Chimienti e altri.

La seduta termina alle 13.40.

SEDE REFERENTE

Giovedì 15 ottobre 2015. — Presidenza del presidente Cesare DAMIANO. – Interviene la sottosegretaria di Stato per i beni e le attività culturali e il turismo, Ilaria Carla Anna Borletti Dell'Acqua.

La seduta comincia alle 13.40.

DL 146/15: Misure urgenti per la fruizione del patrimonio storico e artistico della Nazione.
C. 3315 Governo.

(Seguito dell'esame e conclusione).

La Commissione prosegue l'esame del disegno di legge, rinviato, da ultimo, nella seduta del 14 ottobre 2015.

Cesare DAMIANO, *presidente*, sospende la seduta, in attesa che pervenga il parere della I Commissione.

La seduta, sospesa alle 13.40, riprende alle 13.50.

Cesare DAMIANO, *presidente*, ricorda che nella seduta di ieri si è concluso l'esame delle proposte emendative riferite al testo del decreto-legge.

Avverte che sono pervenuti anche il parere favorevole, con due osservazioni, della I Commissione e il parere della VII Commissione. Segnala che le condizioni formulate nel parere della VII Commissione riguardano l'inserimento della cultura nei livelli essenziali di prestazioni di cui all'articolo 117, comma 2, lettera *m)*, e l'inserimento dell'indicazione degli altri istituti, oltre che dei musei e dei luoghi della cultura, già menzionati dal testo originario del decreto-legge. Si tratta, pertanto, di condizioni di fatto già accolte dalla Commissione attraverso l'approvazione di proprie proposte emendative.

Propone, quindi, alla Commissione una correzione di forma al testo del provvedimento, della quale dà lettura (*vedi allegato 6*).

La Commissione approva la correzione di forma proposta dal presidente.

Cesare DAMIANO, *presidente*, propone, quindi, di conferire alla relatrice Rotta il mandato a riferire favorevolmente in Assemblea sul disegno di legge Atto Camera n. 3315, come risultante al termine dell'esame in sede referente. Propone, altresì, di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Segnala altresì che il gruppo M5S ha rappresentato l'intenzione di presentare una propria relazione di minoranza.

Antonio PLACIDO (SEL) rileva che la presentazione da parte del suo gruppo solo di emendamenti soppressivi dimostra l'assoluta contrarietà al decreto-legge, che giudica pretestuoso e volto a manomettere il diritto di sciopero dei lavoratori. A suo avviso, inoltre, il provvedimento è privo dei requisiti di necessità e urgenza, anche perché la legge n. 146 del 1990 già prevede la possibilità di inserire ulteriori settori tra i servizi pubblici essenziali, rinviando alla contrattazione collettiva. Osserva, peraltro, che la fruizione dei beni culturali non sembra assimilabile ai diritti della persona costituzionalmente tutelati ai quali si riferisce la legge n. 146 del 1990. Ritiene, inoltre, che il decreto sia privo anche del requisito dell'urgenza in quanto, ai fini della sua concreta applicabilità, sarà necessaria l'attivazione di ulteriori procedure amministrative. Si tratta, a suo avviso, di un provvedimento adottato sull'onda di una campagna mediatica ben orchestrata, che parte dallo sciopero dei vigili urbani di Roma la notte di Capodanno, passa per la manifestazione sindacale dei dipendenti degli scavi di Pompei e arriva all'assemblea sindacale dei dipendenti del Colosseo,

al solo scopo di colpire i diritti dei lavoratori. La sua preoccupazione non è superata neanche con l'introduzione della specificazione che l'apertura dei luoghi della cultura debba essere regolamentata, come previsto da un emendamento approvato dalla Commissione. A suo avviso, infatti, la modifica non risolve i problemi, ma tenta unicamente di limitare i danni. Annuncia pertanto il voto contrario del proprio gruppo sulla proposta di conferimento del mandato alla relatrice.

La Commissione delibera di conferire alla relatrice il mandato a riferire favorevolmente in Assemblea sul disegno di legge Atto Camera n. 3315, come risultante al termine dell'esame in sede referente. Delibera, altresì, di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Cesare DAMIANO, *presidente*, si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove per l'esame in Assemblea, sulla base delle indicazioni dei gruppi.

La seduta termina alle 14.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Giovedì 15 ottobre 2015. — Presidenza del presidente Cesare DAMIANO.

La seduta comincia alle 14.

Sulla missione a Milano (21 settembre 2015).

Cesare DAMIANO, *presidente*, comunica che una delegazione della Commissione guidata dai vicepresidenti Renata Polverini e Walter Rizzetto ha svolto, il 21 settembre 2015, una missione di studio a Milano, per una visita dell'Expo 2015. A seguito di tale missione è stata predisposta una relazione (*vedi allegato* 7), nella quale si dà conto degli esiti della missione e dei contenuti degli incontri svolti.

La Commissione prende atto.

Cesare DAMIANO, dichiara concluse le comunicazioni sulla missione a Milano del 21 settembre 2015.

La seduta termina alle 14.05.

SEDE REFERENTE

Giovedì 15 ottobre 2015. — Presidenza del presidente Cesare DAMIANO. – Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca Gabriele Toccafondi.

La seduta comincia alle 14.05.

Disposizioni in materia di fruizione delle ferie da parte del personale della scuola.
C. 1974 Chimienti.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame della proposta di legge, rinviato, da ultimo, nella seduta del 18 febbraio 2015.

Cesare DAMIANO, *presidente*, ricorda che nella seduta del 13 ottobre 2014 la Commissione ha deliberato di richiedere al Governo la predisposizione di una relazione tecnica per la quantificazione degli effetti finanziari della presente proposta di legge. Avverte che tale relazione tecnica è stata trasmessa in data 8 ottobre 2015 *(vedi allegato 8)*. La relazione, predisposta dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, risulta negativamente verificata dalla Ragioneria generale dello Stato, che formula osservazioni sul testo e sulle modalità di copertura degli oneri. Inoltre, ad avviso della Ragioneria generale dello Stato, la relazione tecnica sarebbe incompleta, riportando solo la parte relativa alla quantificazione degli oneri e non anche quella relativa alla quantificazione dei mezzi di copertura. Fa presente che nell'ambito dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, dovranno valutarsi le modalità di prosecuzione dell'esame del provvedimento.

Silvia CHIMIENTI (M5S) constata con amarezza come lo stesso fatto che si tratti della prima seduta dopo tanto tempo dimostri l'assenza di volontà politica della maggioranza ad impegnarsi su questo tema. Chiede, pertanto, al presidente di indicare quale sarà il successivo *iter* del provvedimento.

Cesare DAMIANO, *presidente*, ribadisce che tali decisioni dovranno essere assunte in sede di Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi.

Silvia CHIMIENTI (M5S) intende ricordare che il mancato pagamento delle ferie non godute agli insegnanti precari ha comportato una riduzione della busta paga di circa 1.000 euro annui. Ricorda tuttavia che, se all'epoca della presentazione della proposta di legge, erano centinaia le segnalazioni di tale disagio, tale numero si è nel tempo ridotto, a testimonianza dell'assuefazione all'ingiustizia patita.

Cesare DAMIANO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.10.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Giovedì 15 ottobre 2015.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.10 alle 14.15.

ALLEGATO 1

5-05991 Gnecchi: Risoluzione del rapporto di lavoro e pensionamento al raggiungimento del limite ordinamentale per la permanenza in servizio dei dipendenti pubblici.

TESTO DELLA RISPOSTA

Rispondo all'onorevole Gnecchi che chiede di conoscere per quanti dipendenti pubblici, suddivisi per sesso, età e anni di contribuzione, sia stata disposta, dopo il 31 ottobre 2014, la risoluzione del rapporto di lavoro e il relativo pensionamento coatto per aver raggiunto il limite ordinamentale dei 65 anni di età.

Preso atto che i dati a nostra disposizione sono stati forniti dall'INPS, in qualità di amministrazione competente, e riguardano i lavoratori con un'età compresa tra 65 anni e 66 anni e 3 mesi, iscritti alle gestioni pubbliche e cessati dopo il 31 ottobre 2014. I dati sono suddivisi per sesso e per anzianità contributiva alla decorrenza:

Cessati dopo il 31 ottobre 2014 – Lavoratori pubblici iscritti alle gestioni pubbliche – età 65-66 anni e 3 mesi

Sesso	Anzianità contributiva (in anni)				
	25-30	30-35	35-40	oltre 40	TOTALE
Uomini	1	5	745	1.293	**2.044**
Donne	3	18	982	2.154	**3.157**
TOTALE	4	23	1.727	3.447	**5.201**

Rispetto alla tabella riportata, specifico, inoltre, che in questa platea all'età esatta di 65 anni sono cessati 1.337 uomini (su 2.044) e 857 donne (su 3.157).

L'INPS ha trasmesso altresì i dati relativi ai pensionamenti in deroga, per eccedenza di personale, cui si applica l'articolo 2, comma 11, lettera *a)* del decreto-legge n. 95 del 2012 (cosiddetta *spending review*).

Cessati dopo il 31 ottobre 2014 – Lavoratori pubblici iscritti alle gestioni pubbliche – risoluzione unilaterale - requisiti anteriori alla riforma Fornero

Sesso	Anzianità contributiva (in anni)					
	< 30	30-35	35-40	40-41 e 5 mesi	40-42 e 5 mesi	TOTALE
Uomini	4	16	1.030		1.017	**2.067**
Donne	2	17	539	359		**917**
TOTALE	6	33	1.569	359	1.017	**2.984**

Considerati questi dati, pur consapevole di quanto premesso dall'interrogante in merito alle problematiche determinate dalla normativa vigente, il Governo è disponibile a un confronto in sede parlamentare per le possibili proposte in grado di affrontare le questioni sollevate con l'interrogazione.

ALLEGATO 2

5-06274 Ciprini: Iniziative concernenti il programma « Garanzia giovani ».

TESTO DELLA RISPOSTA

Gli onorevoli interroganti con il presente atto parlamentare richiamano l'attenzione sullo stato di attuazione del Piano nazionale Garanzia Giovani.

Voglio ricordare che Garanzia Giovani è il primo programma di politiche attive del lavoro attivato in Italia che offre ai giovani dai 15 ai 29 anni che non studiano e non lavorano, un percorso personalizzato di formazione volto principalmente al rafforzamento della loro occupabilità.

Ad oggi, lo stato di attuazione del programma conta oltre 807 mila giovani che si sono registrati e, di questi, circa 485 mila sono stati presi in carico dai centri per l'impiego e dai privati accreditati.

Tra le misure offerte da Garanzia Giovani, vi sono i tirocini che rappresentano la prima esperienza di accesso al mondo del lavoro. Nell'ambito dell'intero programma, i tirocini hanno un'incidenza significativa; solo per i tirocini, infatti, è stato stanziato circa il 30 per cento delle risorse programmate. E, voglio sottolineare che, a meno di un anno e mezzo dall'avvio del Programma, sono stati avviati oltre 75.000 percorsi di tirocinio.

Con specifico riferimento a quanto segnalato dagli onorevoli interroganti circa le tempistiche di pagamento delle indennità di partecipazione ai tirocinanti, è necessario chiarire alcuni aspetti procedurali relativi all'erogazione delle indennità.

La procedura di pagamento coinvolge, oltre al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, anche l'INPS e le Regioni alle quali, ricordo, è delegata la definizione e la realizzazione delle misure e tra esse sono suddivise le risorse complessive.

Attraverso specifiche convenzioni tra il Ministero, le singole Regioni e l'INPS vengono disciplinate le modalità con cui l'istituto eroga, per conto delle Regioni, l'indennità di tirocinio in favore dei giovani destinatari.

Sulla base di tali accordi, le Regioni, con cadenza mensile, comunicano all'INPS l'elenco dei soggetti beneficiari nonché l'importo da corrispondere.

Al riguardo, faccio presente che tutte le attività e gli interventi di Garanzia Giovani sono sottoposti a rigorosi controlli e nello specifico il controllo preliminare necessario e propedeutico all'erogazione del pagamento è effettuato alla luce della documentazione attestante l'effettivo svolgimento della misura erogata.

Segnalo, inoltre, che il Ministero che rappresento ha già anticipato, ad oggi, un importo complessivo pari a 70 milioni di euro per il pagamento delle indennità dei tirocinanti.

Tale importo viene monitorato settimanalmente sulla base dell'andamento delle richieste di pagamento inviate dalle Regioni all'Inps allo scopo di fornire la necessaria liquidità al sistema.

Voglio sottolineare che, dall'attività di monitoraggio svolta, risultante dai *report* settimanali pubblicati sul portale *web*, si rileva che il 90 per cento delle richieste di pagamento è stata evasa dall'Inps, migliorando negli ultimi mesi la situazione dei pagamenti. Al contempo, faccio presente che, limitatamente alla quota residua, i ritardi riscontrati nel pagamento delle indennità sono da attribuire, in particolare, alle imprecisioni nella trasmissione dei dati da parte delle Regioni e alla dilazione

dei tempi di conclusione delle verifiche connesse alla carenza documentale da parte degli enti promotori.

Per quanto riguarda gli altri quesiti sollevati nel presente atto parlamentare, concernenti, in particolare le iniziative adottate per favorire l'inserimento lavorativo dei giovani, rappresento che negli appositi *report* di monitoraggio pubblicati sul *web*, vengono aggiornati anche i dati che mostrano la distribuzione di *vacancy* e posti disponibili per tipologia contrattuale e qualifica professionale.

Informo che sono state rafforzate tutte le misure di monitoraggio dei servizi offerti dai servizi per l'impiego pubblici, al fine di garantire l'applicazione dei Livelli essenziali delle prestazioni (LEP) uniformemente sul territorio nazionale, e svolgere, così, in maniera efficiente l'attività d'incontro tra domanda e offerta di lavoro nonché di realizzare una più efficace programmazione degli interventi.

Voglio ricordare, inoltre, che per favorire l'inserimento lavorativo dei giovani *NEET* è stato previsto il « *bonus* occupazionale », una misura volta a favorire le assunzioni a tempo indeterminato e determinato di durata superiore a 6 mesi mediante l'erogazione di un incentivo economico ai datori di lavoro privati che provvedono all'assunzione di giovani di età compresa tra i 15 ed i 29 anni particolarmente svantaggiati. La misura del bonus va dai 1.500 ai 6.000 euro in funzione della tipologia di contratto e della cosiddetta « classe di profilazione » attribuita al giovane. Dall'attività di monitoraggio risulta che alla data del 5 ottobre 2015 le domande confermate definitivamente ammesse al beneficio del *bonus* occupazionale ammontano a circa 12 mila unità. Evidenzio, al riguardo, che il 90 per cento delle assunzioni incentivate sono a tempo indeterminato, con una tendenza crescente all'utilizzo del *bonus* per l'apprendistato professionalizzante, mentre le assunzioni a tempo determinato con durata inferiore a 12 mesi rappresentano il 7 per cento.

Per riguarda il processo di attuazione di « Garanzia Giovani », nel ricordare che il ministero del lavoro e delle politiche sociali ne cura il coordinamento nonché il monitoraggio delle attività, voglio sottolineare che proprio grazie allo strumento del monitoraggio dei dati a livello regionale, è possibile valutare l'attuazione degli interventi, l'avanzamento della spesa, nonché gli effetti delle misure sulla situazione occupazionale dei beneficiari, al fine di individuare eventuali azioni correttive.

Evidenzio che i primi risultati già raggiunti mostrano un avanzamento significativo del Programma, che risulta essere in linea con i risultati degli altri Paesi.

Inoltre, segnalo che la Commissione Europea ha lanciato un'attività di monitoraggio del programma a livello europeo ed il Governo italiano, adempiendo puntualmente alle richieste di dati, ha recentemente comunicato alla Commissione lo stato di avanzamento del programma. I risultati del monitoraggio saranno resi noti dalla Commissione Europea entro la fine dell'anno e costituiranno elemento di valutazione per le future raccomandazioni.

Da ultimo, voglio rassicurare gli Onorevoli interroganti che il Ministero del lavoro, a fronte di segnalazioni di eventuali anomalie del sistema, intraprende specifiche azioni ispettive volte a contrastare l'uso improprio del Programma.

ALLEGATO 3

5-06596 Patrizia Maestri: Riconoscimento degli ammortizzatori sociali ai lavoratori della società Pali Italia S.p.A.

TESTO DELLA RISPOSTA

Con riferimento all'atto parlamentare dell'Onorevole Maestri – inerente alla situazione occupazionale dell'impresa Pali Italia S.p.A., avente sede legale e unità produttiva in Parma ed ulteriore unità produttiva in Anagni, operante nel settore dell'illuminazione, delle telecomunicazioni e dell'alta tensione – faccio presente quanto segue.

Lo scorso 27 gennaio Pali Italia S.p.A., denunciando una situazione di grave crisi, ha depositato presso il tribunale di Parma ricorso per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo con riserva di presentare, entro un successivo termine fissato dal giudice, la proposta, il relativo piano e la documentazione di cui all'articolo 161, commi 2 e 3, della legge fallimentare.

Lo scorso 17 luglio, tuttavia, Pali Italia S.p.A. ha presentato presso il medesimo tribunale un'istanza di fallimento, dichiarando di trovarsi nell'impossibilità di addivenire alla formulazione di una proposta di concordato fondata su un piano fattibile e dando atto di versare in stato di insolvenza. Conseguentemente, lo scorso 21 luglio, Pali Italia S.p.A. è stata dichiarata fallita con sentenza del giudice fallimentare presso il Tribunale di Parma.

In siffatto contesto, la curatela fallimentare, al fine di tutelare gli interessi dei creditori, ha deciso di non voler subentrare in luogo dell'impresa fallita nella esecuzione dei rapporti di lavoro pendenti alla data della dichiarazione del fallimento, ai sensi dell'articolo 72 della legge fallimentare.

Allo stato attuale infatti – ad eccezione delle poche unità lavorative che hanno continuato a lavorare per assolvere le incombenze necessarie alla procedura fallimentare – le attività presso le due unità operative sono cessate, con conseguente impossibilità di utilizzare il personale in forza, né è prevista la loro prosecuzione nemmeno in esercizio provvisorio. Pertanto, lo scorso 2 settembre, la curatela fallimentare ha dato avvio – ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge n. 223 del 1991 – ad una procedura mobilità, dichiarando un esubero di 153 unità lavorative, pari all'intero organico aziendale.

Al riguardo, faccio presente che – a seguito della conclusione, lo scorso 2 ottobre, della prima fase della predetta procedura (cosiddetta fase sindacale) con un mancato accordo tra le parti – i curatori fallimentari hanno richiesto ai competenti uffici del Ministero che rappresento un incontro per l'espletamento della successiva fase cosiddetta amministrativa.

Informo, in proposito, che – proprio nella giornata di ieri – si è tenuto un primo incontro, all'esito del quale le parti hanno convenuto di aggiornare la riunione per il prossimo 19 ottobre, al fine di effettuare ulteriori approfondimenti in merito alla procedura in corso e di proseguire nel confronto.

Con specifico riferimento al quesito formulato dall'interrogante – inerente alle iniziative da intraprendere affinché i lavoratori dell'impresa non rimangano privi di strumenti di ammortizzazione sociale – faccio presente quanto segue:

lo scorso 4 marzo – presso i competenti uffici del Ministero che rappresento – si è tenuto un incontro tra i vertici

aziendali e le rappresentanze sindacali dei lavoratori, all'esito del quale le parti hanno concordato il ricorso – ai sensi dell'articolo 1, comma 5, della legge n. 223 del 1991 – al trattamento straordinario di integrazione salariale (CIGS) per « crisi aziendale per cessazione di attività a 12 mesi » a decorrere dal 19 febbraio 2015, in favore di un numero massimo di 156 unità lavorative (di cui 76 occupate presso la sede di Parma e 80 presso quella di Anagni).

Successivamente, il 30 settembre, i medesimi uffici hanno comunicato – ai sensi dell'articolo 10-*bis* della legge n. 241 del 1990 – la sussistenza di motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza di CIGS presentata dall'impresa in conformità al precedente accordo del 4 marzo. L'esame della documentazione, infatti, ha consentito di accertare che – dalla somma dei periodi di CIGS con quelli di CIGO fino a quel momento usufruiti dall'impresa – la stessa ha beneficiato complessivamente di 33 mesi di trattamento di integrazione salariale, per l'unità di Anagni, e di 34 per quella di Parma. Pertanto, l'accoglimento della nuova istanza di CIGS per 12 mesi comporterebbe il superamento, per entrambe le unità produttive, del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio di riferimento (11 agosto 2010-11 agosto 2015) previsto dall'articolo 1, comma 9, della legge n. 223 del 1991.

I predetti uffici hanno altresì precisato che la concessione dei periodi di CIGS che residuano al raggiungimento, da parte delle due unità produttive, del limite massimo di 36 mesi non garantirebbe comunque un'adeguata ed efficiente gestione dei lavoratori in esubero, in conformità a quanto stabilito dall'articolo 2 del decreto ministeriale n. 31826 del 2002.

Inoltre, non è nemmeno ipotizzabile un ulteriore ricorso al trattamento di CIGS per procedure concorsuali, avendo l'azienda utilizzato il limite massimo consentito dalla normativa per questa fattispecie (dodici mesi più sei mesi di proroga).

Da ultimo, tengo a precisare che l'impresa purtroppo non può beneficiare nemmeno del trattamento di CIG in deroga in quanto l'articolo 2, comma 2, del decreto interministeriale n. 83473 del 1° agosto 2014 stabilisce che il predetto trattamento non può essere in ogni caso concesso per la causale di cessazione dell'attività dell'impresa o di parte della stessa.

ALLEGATO 4

Riforma della RAI e del servizio pubblico radiotelevisivo (Nuovo testo C. 3272 Governo, approvato dal Senato, e abb.).

PARERE APPROVATO

La XI Commissione,

esaminato il nuovo testo del disegno di legge Atto Camera n. 3272, recante riforma della RAI e del servizio pubblico radiotelevisivo, approvato dal Senato della Repubblica;

rilevato con favore che, nell'ambito della riforma della *governance* societaria della RAI, si è inteso valorizzare l'espressione delle istanze dei dipendenti dell'azienda ai quali spetta, sulla base delle disposizioni introdotte nel testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici dall'articolo 2, comma 1, lettera *e*), la designazione di uno dei sette componenti del consiglio di amministrazione, attraverso elezione dall'assemblea dei dipendenti;

osservato che il medesimo articolo 2, comma 1, lettera *e*), nel ridefinire il contenuto delle disposizioni del comma 10 dell'articolo 49 del decreto legislativo n. 177 del 2005, prevede che l'amministratore delegato definisca, sentito il parere del consiglio di amministrazione, i criteri e le modalità per il reclutamento del personale e quelli per il conferimento di incarichi a collaboratori esterni, in conformità con i principi di trasparenza, pubblicità e imparzialità, richiesti, per le società a partecipazione pubblica, dall'articolo 18, comma 2, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, individuando i profili professionali e gli incarichi per i quali, in relazione agli specifici compiti assegnati, può derogarsi ai suddetti criteri e modalità;

giudicato con favore l'intento di assicurare maggiore trasparenza alle procedure di conferimento degli incarichi dirigenziali, anche a soggetti esterni all'azienda, e ai contratti di collaborazione o di consulenza non artistica, nonché ai relativi compensi;

apprezzato, infine, che, al fine di valorizzare le professionalità interne all'azienda, il nuovo articolo 49-*quater* del decreto legislativo n. 177 del 2005, introdotto dall'articolo 3, comma 1, del provvedimento, prevede che nello statuto della RAI siano definiti i limiti massimi del numero dei dirigenti non dipendenti della società che possono essere assunti con contratto a tempo determinato, fermo restando il possesso da parte di questi ultimi di requisiti di particolare e comprovata qualificazione professionale e di specifiche competenze attinenti all'esercizio dell'incarico da conferire,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 5

Riforma della RAI e del servizio pubblico radiotelevisivo (Nuovo testo C. 3272 Governo, approvato dal Senato, e abb.).

PROPOSTA ALTERNATIVA DI PARERE DEI DEPUTATI CHIMIENTI, COMINARDI, CIPRINI, DALL'OSSO, TRIPIEDI E LOMBARDI

La XI Commissione,

esaminato il nuovo testo dell'AC 3272, concernente la riforma della RAI e del servizio pubblico radiotelevisivo;

premesso che:

la garanzia del pluralismo e dell'imparzialità dell'informazione costituisce strumento essenziale per la realizzazione di una democrazia compiuta. La giurisprudenza costituzionale, nella sentenza n. 420 del 1994, ha del resto richiamato il vincolo, imposto dalla Costituzione al legislatore, di assicurare il pluralismo delle voci, espressione della libera manifestazione del pensiero, e di garantire, in tal modo, il fondamentale diritto del cittadino all'informazione. Nella sentenza n. 155 del 2002 la Corte ha ribadito l'imperativo costituzionale, secondo cui il diritto di informazione garantito dall'articolo 21 della Costituzione deve essere « qualificato e caratterizzato, tra l'altro, sia dal pluralismo delle fonti cui attingere conoscenze e notizie – così da porre il cittadino in condizione di compiere le proprie valutazioni avendo presenti punti di vista e orientamenti culturali e politici differenti – sia dall'obiettività e dall'imparzialità dei dati forniti, sia infine dalla completezza, dalla correttezza e dalla continuità dell'attività di informazione erogata »;

considerato in particolare che:

l'articolo 2 del disegno di legge in esame riduce il numero dei consiglieri d'amministrazione, designati, eletti dalla Camera dei deputati, dal Senato della Repubblica e dal Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, e solo un membro designato dall'assemblea dei dipendenti della RAI-Radiotelevisione italiana Spa. Sono riformulati i compiti del consiglio d'amministrazione che nomina, su proposta dell'assemblea dei soci, un amministratore delegato. Sono altresì ridotte le funzioni della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi;

pare del tutto evidente, dunque, che la maggioranza parlamentare e l'Esecutivo detengano integralmente il dominio assoluto sulla *governance* e sulla gestione della Radiotelevisione italiana, alla luce del meccanismo di nomina del consiglio di amministrazione della società concessionaria e, segnatamente, della figura dell'amministratore delegato;

in altri termini, contrariamente ai vincoli imposti dalla Costituzione repubblicana e dalla giurisprudenza costituzionale, il disegno di legge in esame cristallizza ed istituzionalizza, esasperandole, situazioni di predominio governativo, esemplarmente antitetiche ad un sistema « plurale » dell'emittenza radiotelevisiva. La dipendenza oggettiva e soggettiva del sistema radiotelevisivo pubblico dal potere esecutivo, oltre a non risultare conforme a un ordinamento democratico, risulta non idoneo a garantire il pluralismo, l'obiettività, la completezza e l'imparzialità dell'informazione, l'apertura alle diverse opi-

nioni, tendenze politiche, sociali, culturali e religiose, nel rispetto della libertà e dei diritti garantiti dalla Costituzione;

in relazione alla compatibilità delle disposizioni della legge in esame con le sentenze della Corte costituzionale, si consideri che essa (nella sentenza n. 826 del 1988) poneva come un imperativo la necessità di garantire « il massimo di pluralismo esterno, onde soddisfare, attraverso una pluralità di voci concorrenti, il diritto del cittadino all'informazione ». E ancora, nella sentenza n. 420 del 1994, la stessa Corte sottolineava l'indispensabilità di « un'idonea disciplina che prevenga la formazione di posizioni dominanti »;

valutato inoltre che:

l'articolo 117, terzo comma, della Costituzione vigente considera « l'ordinamento della comunicazione » come materia di competenza concorrente tra Stato e Regioni e ciò implica che il Parlamento deve limitarsi alla « determinazione dei princìpi fondamentali », essendo il resto di competenza del legislatore regionale;

considerato che:

al fine di realizzare una piena indipendenza del servizio pubblico radiotelevisivo, le regole costituiscono un presupposto necessario, che deve accompagnarsi a un mutamento della mentalità, al radicamento della cultura dell'imparzialità, fra gli operatori del servizio pubblico e, soprattutto, nella classe politica, la quale fino ad oggi ha considerato la RAI un territorio da occupare, uno strumento subordinato ai propri interessi, un luogo in cui costituire un proprio feudo, secondo quella malintesa – ma purtroppo cristallizzata – concezione del pluralismo politico come spartizione di uno spazio pubblico piuttosto che luogo neutrale di rappresentazione della diversità politica, sociale e culturale del Paese. Così frainteso, il pluralismo politico ha finito, nella prassi, per contrapporsi a quei principi di imparzialità e di indipendenza dei quali avrebbe invece dovuto costituire un corollario. Il disegno di legge in esame costituiva l'occasione per prevenire alla radice l'influenza dei partiti e del Governo sui vertici della società concessionaria e su tale assunto avrebbe dovuto esercitare la sua più rilevante missione innovativa, nella consapevolezza che il tema della *governance* della RAI è strettamente connesso ad altri aspetti del sistema pubblico radiotelevisivo, che necessitano anch'essi di essere celermente rivisitati. In primo luogo, è da chiedersi se la piena indipendenza dell'emittente pubblica non sia insidiata, in radice, dall'attuale assetto dei rapporti tra la RAI e il suo azionista, ovvero il Ministero dell'economia e delle finanze, cioè il Governo;

il canone di ragionevolezza avrebbe voluto una inversione dell'ordine della discussione, partendo dalla definizione della missione del servizio pubblico per poi approdare alla riorganizzazione dell'azienda dopo ampio dibattito pubblico, capace di affrontare i temi del pluralismo, dell'indipendenza, dell'autonomia e, non da ultimo, della prevenzione e risoluzione dei conflitti di interesse. Si è invece di fronte, a un immediato rafforzamento del ruolo del Governo nella definizione della missione aziendale. Rafforzamento non in linea con la giurisprudenza costituzionale, ribadito ulteriormente dall'articolo 2, riguardante la cosiddetta *governance*, nella parte che riguarda i poteri di nomina, laddove si sancisce anche numericamente, in rapporto alle altre istituzioni, un più pregnante controllo dell'esecutivo sul consiglio di amministrazione;

si sarebbe potuta e dovuta immaginare una procedura di nomina dei consiglieri di amministrazione della RAI da affidare ad una Autorità davvero indipendente, intervenendo a tal fine anche sulla legge istitutiva dell'Autorità stessa. L'obbligo di un avviso di sollecitazione pubblica, l'individuazione di precise e più stringenti competenze dei candidati consiglieri di amministrazione, accanto ai requisiti di indipendenza – cioè non aver ricoperto cariche governative, politiche, elettive e partitiche nei sette anni precedenti la nomina – nonché ai requisiti di

onorabilità, l'esame parlamentare del programma dei candidati sono tutti elementi innovativi che non è dato rivenire nel presente disegno di legge. Il quale, in definitiva, non può dirsi aderente alle costanti raccomandazioni del Consiglio d'Europa e alla giurisprudenza della Corte costituzionale, che, da ultimo, nella sentenza n. 69 del 2009 ha richiamato con forza il principio – a sua volta affermato nella storica pronuncia n. 225 del 1974 – secondo il quale è indispensabile che gli organi direttivi della RAI non siano « direttamente o indirettamente espressione, esclusiva o preponderante del potere esecutivo ». La ricerca di una separazione effettiva fra potere esecutivo e concessionaria pubblica è ancor più necessaria oggi, alla luce della nuova legge elettorale che rischia di consegnare l'intero meccanismo – dal consiglio RAI ai suoi vertici – nelle mani del Governo *pro tempore*;

per i consiglieri e per il presidente del consiglio di amministrazione, manca, nel testo in esame, un regime efficace di incompatibilità con qualsiasi incarico pubblico o privato, nonché con l'esistenza di un qualsiasi interesse nelle imprese operanti nei settori della comunicazione, dell'audiovisivo, della pubblicità o in qualunque altro settore relativo alla fornitura e alla somministrazione di beni e servizi alla RAI o alle società collegate. Parimenti, mancano una penetrante revisione delle funzioni del consiglio di amministrazione ed il rafforzamento dei meccanismi di controllo parlamentare e dell'AGCOM ma anche, e soprattutto, dei cittadini – cioè i fruitori del servizio pubblico radiotelevisivo;

valutato, da ultimo, che nel corso dell'esame in Commissione un emendamento dei relatori al comma 1, lettera *e)*, ha introdotto una disposizione che si ritiene censurabile, in quanto pone l'amministratore delegato nella condizione di poter nominare di fatto i dirigenti di primo livello e addirittura i direttori di testata,

esprime

PARERE CONTRARIO.

« Chimienti, Cominardi, Ciprini, Dall'Osso, Tripiedi, Lombardi ».

ALLEGATO 6

DL 146/15: Misure urgenti per la fruizione del patrimonio storico e artistico della Nazione (C. 3315 Governo).

CORREZIONE DI FORMA APPROVATA

ART. 1

Al comma 1, sostituire le parole: del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni *con le seguenti:* del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

ALLEGATO 7

Sulla missione a Milano (21 settembre 2015).

RELAZIONE DEL PRESIDENTE

Una delegazione della XI Commissione, guidata dai vicepresidenti Renata Polverini e Walter Rizzetto e composta dai deputati Luisella Albanella, Patrizia Maestri e Gessica Rostellato ha svolto, il 21 settembre 2015, una missione di studio a Milano, per una visita dell'Expo 2015, aderendo ad un invito formulato dal presidente di Confindustria.

La missione ha costituito un'importante opportunità per confronti istituzionali tra i componenti della Commissione, rappresentanti del mondo produttivo e organizzatori dell'esposizione universale: nell'ambito dell'esposizione universale, la delegazione della Commissione ha infatti avuto modo di incontrare Giorgio Squinzi, presidente di Confindustria, Pierangelo Albini, Direttore dell'Area lavoro e *welfare* di Confindustria, e Diana Bracco, Presidente della società Expo 2015 S.p.A. e Commissario generale di sezione per il Padiglione Italia, nonché Vicepresidente per la ricerca e l'innovazione di Confindustria.

Con lo svolgimento della missione e con gli incontri svolti in quella sede la Commissione ha inteso approfondire le tematiche occupazionali connesse all'Expo sotto un duplice profilo. Da un lato, infatti, si sono voluti raccogliere elementi di valutazione circa l'impatto in termini occupazionali dell'evento, sia nell'immediato sia in una prospettiva di medio-lungo periodo, mentre dall'altro si è inteso svolgere una riflessione più generale sulle questioni oggetto dell'esposizione, che – come è noto – ha come tema « Nutrire il Pianeta, energia per la vita », le quali rivestono indubbio interesse anche per la Commissione in relazione al loro rapporto con il mondo produttivo e del lavoro.

Quanto al primo aspetto, occorre in primo luogo considerare che la preparazione e la realizzazione dell'esposizione universale hanno rappresentato e rappresentano un volano importante per la creazione di nuova occupazione direttamente impiegata nelle attività volte alla predisposizione dell'evento e al suo svolgersi quotidiano nel periodo dal 1º maggio al 31 ottobre 2015. Al di là di tale nuova occupazione, immediatamente coinvolta nella gestione dell'Expo 2015, si sono inoltre prospettate, sin dalla fase di allestimento dell'evento, positive ricadute in termini occupazionali di carattere indiretto, legate all'incremento dei flussi turistici in primo luogo nell'area dell'esposizione e, più in generale, nel territorio nazionale, anche grazie alla promozione dell'immagine del nostro Paese a livello internazionale. In una prospettiva di medio-lungo periodo, inoltre, la consistenza del lascito dell'esposizione in termini occupazionali sarà fortemente legata alla capacità dimostrata in questi mesi di mettere a disposizione di un grande evento di carattere internazionale, come l'Expo, un apparato organizzativo di alto livello e un sistema integrato di servizi nel campo turistico e dell'accoglienza, che possa essere sfruttato anche negli anni a venire. Per garantire la buona riuscita dell'evento, gli enti territoriali, le organizzazioni rappresentative delle diverse categorie produttive e le associazioni sindacali hanno avviato, con largo anticipo rispetto al suo svolgimento, un confronto volto a definire indirizzi condivisi per favorire l'individuazione di soluzioni sul piano dei rapporti di lavoro rispondenti alle esigenze della manifestazione. Pur non essendo mancate criticità,

l'evento ha senza dubbio determinato nel corso del suo svolgimento apprezzabili effetti positivi in termini occupazionali, offrendo anche a molti giovani la possibilità di maturare esperienze lavorative. Proprio alla luce di tale impatto occupazionale positivo, uno degli obiettivi da perseguire in questa fase consiste nel fare in modo che le esperienze maturate in questi mesi non siano disperse e la nuova occupazione creata assuma stabilità anche dopo la chiusura dell'esposizione. Non essendo prospettabile la prosecuzione dell'evento, anche per un breve periodo, in considerazione delle regole previste dal *Bureau International des Expositions (BIE)*, dopo il 31 ottobre 2015 si avvierà una fase di smantellamento di gran parte dei padiglioni, che dovrebbe concludersi nel giugno 2016, alla quale potranno prendere parte i lavoratori che già abbiano avuto esperienze nell'ambito dell'Expo. Come emerso anche nell'incontro con la dottoressa Bracco, pur essendo state avanzate diverse proposte, manca allo stato un progetto complessivo di sfruttamento del Padiglione Italia e dell'area dell'esposizione: le Istituzioni nazionali e territoriali sono quindi chiamate in questi mesi a individuare quale sarà la futura destinazione dell'area, considerata anche la rilevanza degli interventi infrastrutturali effettuati, in modo da renderla, anche per il futuro, un fattore propulsivo nella creazione di nuove occasioni di lavoro.

Per altro verso, la visita all'esposizione e gli incontri con i rappresentanti di Confindustria hanno consentito di svolgere una valutazione sulla rilevanza che l'agricoltura e l'industria agroalimentare assumono ai fini della creazione di opportunità di lavoro a livello nazionale ed europeo. Anche in prospettiva futura, il settore agricolo e quello agroalimentare mostrano, infatti, apprezzabili potenzialità in termini di occupazione e costituiscono comparti che, anche nel corso della recente crisi economica e finanziaria, si sono dimostrati in grado di produrre nuove occasioni di lavoro. Al di là dell'occupazione in agricoltura, infatti, il settore delle industrie alimentari e delle bevande dà lavoro a circa 400.000 soggetti e non sono da sottovalutare i riflessi occupazionali anche su diversi altri settori industriali (si pensi in particolare all'industria chimica dei concimi e dei fitosanitari e all'industria metalmeccanica) e dei servizi.

In questo contesto, la delegazione ha in primo luogo visitato la mostra « *Fab Food. La fabbrica del gusto italiano* », allestita dalla Confindustria nell'ambito dell'esposizione, nella quale si intende sollecitare una riflessione sulle tematiche dell'alimentazione sostenibile, della filiera agroalimentare e del contributo dell'industria italiana al settore. La delegazione ha inoltre visitato il Padiglione Zero, Palazzo Italia e i padiglioni di Germania e Giappone. Un filo conduttore che può ritrovarsi nei diversi padiglioni dell'esposizione visitati consiste proprio nel contributo che l'innovazione tecnologica e lo sviluppo delle competenze possono offrire in termini di incremento quantitativo e qualitativo delle produzioni, di miglioramento della loro sostenibilità sul piano ambientale anche attraverso la riduzione del consumo dell'energia e delle risorse naturali. Anche lo sviluppo di nuove prospettive in termini occupazionali nel settore agroalimentare quindi passa non solo dalla valorizzazione delle eccellenze italiane in questo campo, ma anche dalla capacità di sviluppare processi che sappiano mettere a frutto il progresso tecnologico per mettere a disposizione prodotti sostenibili e di qualità.

ALLEGATO 8

Disposizioni in materia di fruizione delle ferie da parte del personale della scuola (C. 1974 Chimienti).

RELAZIONE TECNICA TRASMESSA DAL GOVERNO

7976

Ministero dell'Economia e delle Finanze

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
ISPETTORATO GENERALE PER GLI ORDINAMENTI DEL PERSONALE E L'ANALISI DEI COSTI DEL LAVORO PUBBLICO
UFFICIO X

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
UFFICIO DEL COORDINAMENTO LEGISLATIVO
Atti Parlamentari Economia e Finanze
23 SET. 2015
Prot. n. 1-4880

Roma, 23 SET. 2015

Prot. Nr. 71401/2015
Rif. Prot. Entrata Nr.68422
Allegati:
Risposta a Nota del:

All' Ufficio legislativo Economia
e p.c. Ufficio legislativo Finanze
SEDE

OGGETTO: AC 1974 - Abrogazione dei commi 54 e 56 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e modifica all'articolo 5 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, in materia di fruizione delle ferie da parte del personale della scuola. Verifica della Relazione tecnica.

È stata esaminata la relazione tecnica relativa al provvedimento in oggetto.

Al riguardo, si fa presente che la stessa non risulta conforme all'articolo 17, comma 3, della legge n. 196/2009 e alla circolare esplicativa del MEF del 13 settembre 2010, n. 32.

Infatti, la relazione tecnica trasmessa è parziale in quanto quantifica i soli effetti finanziari derivanti dalle disposizioni proposte (in euro 285.438.464) rinviando, per la parte riferita alla copertura degli oneri stessi, al Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Pertanto, si resta in attesa di una relazione tecnica complessiva, non senza rappresentare la necessità di maggiori elementi illustrativi circa la stima degli oneri derivanti dalle proposte disposizioni.

In merito al testo, si fa presente che la copertura finanziaria dell'onere, valutato in 200 milioni di euro annui, risulta disallineata e sottostimata rispetto all'onere quantificato nella relazione tecnica, decorrente, tra l'altro, dall'anno 2014, esercizio finanziario ormai trascorso.

Con riferimento alla modalità di copertura, mediante riduzione, definita con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'allegato C-bis del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, ad esclusione di quelli concernenti la tutela dei redditi da lavoro dipendente e autonomo, dei redditi da pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o

socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente, si rappresenta che essa non appare congrua in quanto la stessa è formulata in modo assolutamente generico, posto che - nel richiamare l'elenco delle disposizioni vigenti recanti esenzioni o riduzioni del prelievo obbligatorio, di cui alla nota integrativa al bilancio di previsione per le entrate (articolo 21, comma 11 - lett. a) della legge n. 196/09) - non individua puntualmente le risorse da utilizzare a copertura del provvedimento, sostanzialmente demandandone la definizione ad un successivo atto amministrativo, in contrasto con la previsione di cui all'articolo 17 della legge di contabilità e finanza pubblica.

Si rileva, inoltre, come la norma considerata non appaia coerente con le nuove disposizioni di cui ai commi 5-bis dell'articolo 10-bis, e 3-bis dell'articolo 11 della medesima legge 196/2009, previste dall'articolo 1 del decreto legislativo in materia di stima e monitoraggio dell'evasione fiscale e monitoraggio e riordino delle disposizioni in materia di erosione fiscale, emanato in attuazione degli articoli 3 e 4 della legge n. 23 del 2014, ove si prevede un rapporto annuale sulle spese fiscali connesse ai regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale, finalizzato al riordino, all'eliminazione e all'esclusione di taluni interventi, con destinazione delle eventuali maggiori entrate da ciò derivanti al Fondo per la riduzione della pressione fiscale. Ne deriva che non appare opportuno, in tale contesto, prevedere interventi incidenti sulle cd. tax expenditures al di fuori dal quadro organico previsto dalle norme succitate.

Da ultimo, si evidenzia che la disposizione di copertura, come formulata nel provvedimento in questione, prevede la sussistenza dell'onere considerato a decorrere dall'anno 2014; ancor prima, quindi, dell'emanazione del previsto decreto per il quale, peraltro, non è stabilito un termine di adozione, e con effetto sostanzialmente retroattivo, anche in relazione alla copertura degli oneri.

Non ultimi vanno considerati gli effetti derivanti dalle possibili richieste emulative da parte delle altre categorie di personale delle pubbliche amministrazioni alle quali si applica l'articolo 5 del DL 95/2012

Alla luce di quanto sopra esposto non è possibile verificare positivamente la relazione tecnica.

Il Ragioniere Generale dello Stato

Ministero dell'Economia e delle Finanze

UFFICIO DEL COORDINAMENTO LEGISLATIVO
Ufficio legislativo – Economia

Prot. I - 4547

Roma, 7 SET. 2015

AL DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

SEDE

OGGETTO: A.C. 1974 – Abrogazione dei commi 54 e 56 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e modifica all'articolo 5 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, in materia di fruizione delle ferie da parte del personale della scuola.

Si trasmette, per il seguito di competenza, la nota del 2 settembre 2015, prot. n. 8669, con la quale il Dipartimento per i Rapporti con il Parlamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri ha inviato la relazione tecnica complessiva predisposta dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca al provvedimento indicato in oggetto, richiesta, ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge 196/2009, dalla Commissione XI Lavoro della Camera dei Deputati lo scorso 14 ottobre 2014.

IL CAPO DELL'UFFICIO

MIUR - Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca
AOOUFFLEG - Ufficio Legislativo
REGISTRO UFFICIALE
Prot. n. 0003109 - 10/09/2015 - USCITA

Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca

Ufficio legislativo

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
UFFICIO DEL COORDINAMENTO LEGISLATIVO
Atti Parlamentari Economia e Finanze
10 AGO. 2015
Prot. n. .....

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
- Dipartimento per i Rapporti con il Parlamento -
- Ufficio II - Procedimento Legislativo-

e. p.c. Al Ministero dell'economia e delle finanze
- Ufficio legislativo

Al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali
- Ufficio legislativo

Loro Sedi

Oggetto: **AC 1974** "Abrogazione dei commi 54 e 56 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e modifica all'articolo 5 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, in materia di fruizione delle ferie da parte del personale della scuola".
Trasmissione relazione tecnica.

Facendo seguito alle note della PCM - Dipartimento per i Rapporti con il Parlamento, DRP 0011334 P-4.20.11.4 del 17/10/2014 e DRP 0007798 P-4.20.11.2 del 27/07/2015, con le quali si chiedeva di redigere, per la parte di propria competenza, la relazione tecnica al provvedimento in oggetto, ai sensi dell'articolo 17, comma 5 della legge 169/2009, si inoltra quanto richiesto.

Il Capo dell'Ufficio legislativo
(Cons. Rosita D'Angiolella)

MIUR - Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca
AOODGRUF - D.G. per le risorse umane e finanziarie
REGISTRO UFFICIALE
Prot. n. 0011286 - 05/08/2015 - USCITA

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali
Direzione Generale per le risorse umane e finanziarie - Ufficio VII

All' Ufficio Legislativo
SEDE

OGGETTO: A.C. n. 1974 recante "Abrogazione dei commi 54 e 56 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e modifica all'articolo 5 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, in materia di fruizione delle ferie da parte del personale della scuola"

Con riferimento al provvedimento di cui all'oggetto, A.C. n. 1974 recante "Abrogazione dei commi 54 e 56 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e modifica all'articolo 5 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, in materia di fruizione delle ferie da parte del personale della scuola" si riporta di seguito il testo della relazione tecnica:

L'articolo 1 dispone l'abrogazione dei commi 54 e 56 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228. In particolare il comma 54 prevede che al personale docente, senza alcuna distinzione tra personale di ruolo e a tempo determinato, sia consentito fruire delle ferie «nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative. Durante la rimanente parte dell'anno la fruizione delle ferie è consentita per un periodo non superiore a sei giornate lavorative subordinatamente alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per la finanza pubblica».
Il comma 56 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sancisce infine che dal 10 settembre 2013 le disposizioni di cui ai commi 54 e 55 sono operative e non potranno mai essere derogate da contratti collettivi nazionali del lavoro, disponendo di fatto la prevalenza della legge ordinaria sulle discipline contrattuali collettive per il comparto scuola.
L'articolo 2 del presente provvedimento dispone una modifica dell'articolo 5, comma 8 del decreto-legge n. 95 del 2012, come modificato dall'articolo 1, comma 55, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 che ha introdotto il divieto complessivo di monetizzazione delle ferie non fruite per tutto il personale della pubblica amministrazione, scuola compresa, con una parziale deroga alla descritta disciplina, specificando che essa non si applica al personale della scuola, ma solo «limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione fruire delle ferie». L'inciso citato introduce dunque una deroga per il personale scolastico rispetto al principio del divieto generale di monetizzazione delle ferie non fruite, ma consente la monetizzazione al personale docente solo nella misura data dai giorni di ferie spettanti, detratti quelli di sospensione delle lezioni compresi nel periodo contrattuale. La norma interviene prevedendo che le disposizioni dell'articolo 5, comma 8, del DL 95/2012 non si applicano al personale della scuola docente e amministrativo, tecnico e ausiliario, supplente breve e saltuario o docente con contratto, fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche.
Pertanto, il presente provvedimento produrrà effetti sul personale della scuola docente e amministrativo, tecnico e ausiliario, supplente breve e saltuario o docente con contratto, fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche.

Viale Trastevere 76 A, 00153 Roma - Sito internet: www.istruzione.it
Pec: dgruf@postacert.istruzione.it - e.mail: dgruf.segreteria@istruzione.it - Tel. 06. 58492720 - C.F.:80185250588

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali
Direzione Generale per le risorse umane e finanziarie - Ufficio VII

Per la quantificazione dei maggiori oneri, nell'ipotesi prudenziale che per un contratto che decorra dal 1° settembre al 30 giugno i giorni di ferie spettanti siano 32 si avrà;

Personale supplente breve

Partendo dall'analisi dei contratti stipulati dalle scuole per l'anno finanziario 2014, è stato calcolato il numero di full time equivalent (FTE) cioè il numero di risorse a tempo pieno impegnato su un anno (somma dei FTE registrati nei mesi da gennaio a dicembre 2014):

$$Full\ time\ equivalent = \frac{giorni\ lavorati}{30} * \frac{numero\ ore\ contratto}{numero\ ore\ qualifica}$$

Tale indicatore è stato calcolato distinguendo tra le diverse qualifiche per il personale docente e per il personale ATA.

Tabella 1 – numero di FTE (somma dei FTE registrati nei mesi da gennaio a dicembre 2014)

	QUALIFICA SPT	DESCRIZIONE QUALIFICA	FULL TIME EQUIVALENT (somma da gennaio a dicembre 2014 dei FTE mensili)
ATA	KT01	Collaboratore scolastico	60.891,73
	KT02	Collaboratore scolastico dei servizi	132,78
	KT03	Assistente amministrativo/tecnico	15.138,53
Docenti	KT05	Docente infanzia/primaria	136.509,59
	KT06	Docente diplomato scuola secondaria 2gr	4.242,12
	KT07	Docente scuola secondaria 1gr	52.099,60
	KT08	Docente scuola secondaria 2gr	52.424,57
totale			321.438,91

Si ricorda che le ore settimanali per qualifiche risultano essere diverse, si veda tabella 2 .

Tabella 2 – ore settimanali per qualifica

	QUALIFICA SPT	DESCRIZIONE QUALIFICA	ORE SETTIMANALI
ATA	KT01	Collaboratore scolastico	36
	KT02	Collaboratore scolastico dei servizi	36
	KT03	Assistente amministrativo/tecnico	36
Docenti	KT05	Docente infanzia/primaria	24
	KT06	Docente diplomato scuola secondaria 2gr	18
	KT07	Docente scuola secondaria 1gr	18
	KT08	Docente scuola secondaria 2gr	18

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali
Direzione Generale per le risorse umane e finanziarie - Ufficio VII

I giorni di ferie sono calcolati: $Giorni\ di\ ferie = \frac{giorni\ lavorati * 32}{360}$

Tabella 3 – giorni di ferie

	QUALIFICA SPT	DESCRIZIONE QUALIFICA	GIORNI DI FERIE
ATA	KT01	Collaboratore scolastico	177.261,16
	KT02	Collaboratore scolastico dei servizi	398,76
	KT03	Assistente amministrativo/tecnico	48.865,51
Docenti	KT05	Docente infanzia/primaria	384.746,84
	KT06	Docente diplomato scuola secondaria 2gr	21.133,78
	KT07	Docente scuola secondaria 1gr	196.426,67
	KT08	Docente scuola secondaria 2gr	240.777,96
totale			1.069.610,67

L'importo totale da liquidare per le ferie è calcolato:

$$Importo\ ferie = \left(lordo\ dipendente\ mensile * coeff.giorni_ferie * \frac{numero\ ore\ contratto}{numero\ ore\ qualifica}\right)$$

Al fine di individuare l'ammontare da retribuire relativo ai giorni di ferie, è stato individuato un coefficiente giorni di ferie:

$$Coeff.giorni_ferie = \frac{giorni\ lavorati + giorni\ di\ ferie}{30}$$

Tabella 4 – oneri lordo Stato per la monetizzazione delle ferie per il personale supplente breve.

	QUALIFICA SPT	DESCRIZIONE QUALIFICA	IMPORTO LORDO DIPENDENTE DA LIQUIDARE PER LE FERIE	IMPORTO LORDO STATO DA LIQUIDARE PER LE FERIE
ATA	KT01	Collaboratore scolastico	6.722.419,82	9.713.896,63
	KT02	Coll. scol. dei servizi	15.033,35	21.723,20
	KT03	Assistente amm.vo/tecnico	1.872.249,88	2.705.401,07
Docenti	KT05	Docente infanzia/primaria	19.540.357,22	28.235.816,18
	XT06	Docente diplomato scuola secondaria 2gr	607.228,19	877.444,74
	XT07	Docente scuola secondaria 1gr	8.094.047,49	11.695.898,63
	KT08	Docente scuola secondaria 2gr	8.144.533,88	11.768.851,46
totale			44.995.869,83	65.019.031,91

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali
Direzione Generale per le risorse umane e finanziarie - Ufficio VII

Personale con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche

Per la quantificazione dei maggiori oneri derivanti dal presente provvedimento relativi ai contratti sino al termine delle lezioni o delle attività didattiche si parte dall'analisi dei citati contratti previsti per l'anno 2015 partendo dai dati del pagato nell'anno 2014, calcolando il numero di full time equivalent (FTE) cioè il numero di risorse a tempo pieno impegnato su un anno.
In particolare, per il calcolo del predetto oneri si rimanda alla tabella sotto indicata:

Tabella 5 – calcolo oneri monetizzazione ferie contratti a termine (dati in euro)

QUALIFICA	ANNI PERSONA CON CONTRATTI A TERMINE – ANNO 2015 (a)	STIPENDIO TABELLARE LORDO DIP. SU 12 MENSILITA' (b)	COSTO MONETIZZAZIONE FERIE LORDO DIPENDENTE (c=(a*b)/12)	COSTO MONETIZZAZIONE FERIE LORDO STATO (d=c*1,3838)
TEMP. ASSIST.AMM.	6.971,31	16.696,06	9.699.453,16	13.422.103,28
TEMP. COLL.SCOL.	7.102,74	14.903,94	8.821.565,50	12.207.282,33
TEMP. DIPL.SEC.SUP	3.504,80	19.324,27	5.643.980,49	7.810.140,21
TEMP. DOC.EL./MAT.	33.723,26	19.324,27	54.306.448,46	75.149.263,38
TEMP. DOC.MED.SUP.	29.024,19	20.973,22	43.736.483,94	60.522.546,47
TEMP. DOC.MEDIA EQ	21.155,70	20.973,22	36.975.259,62	51.166.364,26
TEMP.COLL.SCOL ASTICO SERVIZI	80,41	15.285,27	102.421,92	141.731,46
TOTALE	97.562,41		159.285.613,08	220.419.431,38

Pertanto, alla luce di quanto indicato nelle Tabelle n. 4 e 5, per l'applicazione di quanto previsto dal presente provvedimento si avrà un maggiore onere pari ad euro 285.438.463,29 (=65.019.031,91+220.419.431,38).
Si rappresenta che dalla quantificazione degli oneri derivanti dal disegno di legge in argomento risulta un maggior fabbisogno pari ad euro 85.438.463, 29 rispetto all'importo indicato all'articolo 3 del citato provvedimento.
Si rinvia, pertanto, anche alla luce del maggior fabbisogno stimato, alle valutazioni del Ministero dell'economia e delle finanze circa la congruità ed idoneità della copertura finanziaria indicata dal citato articolo 3 dell'AC. 1974.

IL DIRETTORE GENERALE
Jacopo Greco

Viale Trastevere 76 A, 00153 Roma ~~~ Sito internet: www.istruzione.it
Pec: dgruf@postacert.istruzione.it ~~~ e.mail: dgruf.segreteria@istruzione.it ~~~ Tel. 06. 58492720 - C.F.:80185250588